DECRETO N. 42 PNC del 19 novembre 2026

Attuazione dell'Ordinanza PNC n. 104 dell'11 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 - "Modifica Ordinanza n. 17 PNC del 14 aprile 2022: Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma": autorizzazione utilizzo economie comune di Montefranco per l'intervento CUP F97H21010140002 avente ad oggetto "*Via dello Stadio Via Racognano Via Leoni Sbarretti Via Armando Fioretti *Via dello Stadio* Rifacimento manto stradale delle vie interne al centro abitato*" della Linea di Intervento A4.5 – Strade comunali

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e in particolare:

- l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

- e, ancor più nello specifico, il comma 2, lett. b), del richiamato articolo 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", e in particolare:

(i) l'articolo 14, rubricato "*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*" e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

"1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.";
"1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.";

(ii) l'articolo 14-bis, rubricato "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016", secondo cui:
"1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*, e, in particolare, l'articolo 17 rubricato *"Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016"*;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;

Vista l'Ordinanza n. 6/PNC del 30 dicembre 2021 "*per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis*

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108";

Vista l'Ordinanza n. 7/PNC del 30 dicembre 2021, "P*er l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108"*;

Viste altresì tutte le Ordinanze del Commissario Straordinario attuative del Fondo PNC area sisma, relative alla gestione delle Macro-Misura A, tra cui: Ordinanze nn. 8/PNC, 9/PNC, 10/PNC, 11/PNC del 30 dicembre 2021;

Vista l'Ordinanza n. 17/PNC del 14 aprile 2022, recante *"Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108"*;

Vista l'Ordinanza n. 43/PNC del 23 marzo 2023, recante *"Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. Disposizioni attuative delle Ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle Ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilità 2023. Rigenerazione Viaria dei Territori Appenninici", ed* in particolare, l'articolo 3 (rubricato *"Modifiche e integrazioni all'Ordinanza PNC n. 17 del 2022"*), ai sensi del quale:

> *"1. L'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 17 del 2022 è sostituito dal seguente: "Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilità del Responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessità strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al Soggetto Attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il Soggetto Attuatore che provvederà a riallocarle."*
>
> *2. L'art. 5, comma 3, lett. a) dell'Ordinanza n. 17 del 2022 è integrato dal seguente periodo: "Qualora, a seguito della suddetta ripartizione, risultino soddisfatte le necessità dei Comuni e delle Province, e dovessero ancora risultare economie, l'USR potrà destinarle al reperimento di personale a supporto dell'attuazione delle ordinanze speciali e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR."*;

Vista altresì l'Ordinanza n. 104/PNC dell'11 settembre 2024, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale:

"All'Ordinanza n. 17/PNC del 14 aprile 2022, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo: "Articolo 1-bis *(Utilizzo delle economie rinvenibili nella realizzazione di interventi di*

"Rigenerazione urbana e territoriale – Sub-misura A3 – Linea di intervento 1" e "Infrastrutture e mobilità – Submisura A4 – Linea di intervento 5")

1. *Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 2, nell'ambito degli interventi di "Rigenerazione urbana e territoriale – Sub-misura A3 – Linea di intervento 1", di cui 6 7 all'Ordinanza n. 7-PNC del 2021 e di "Infrastrutture e mobilità – Sub-misura A4 – Linea di intervento 5" di cui all'Ordinanza n. 6-PNC del 2021, qualora siano rinvenibili economie nei singoli quadri economici, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, le stesse possono restare nella disponibilità del Comune Responsabile degli interventi in cui sono rinvenute ed essere destinate alla realizzazione o al completamento di altri interventi oggetto di finanziamento nell'ambito della Macro-misura A del PNC Sisma di cui il medesimo Comune risulti essere Responsabile.*

2. *Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile dell'intervento presenta una motivata istanza all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – USR competente per territorio e al Commissario Straordinario indicando: (a) intervento nel cui quadro economico sia stata rivenuta l'economia; (b) quantificazione dell'economia; (c) diverso progetto per la realizzazione del quale si domanda l'utilizzo delle economie.*

3. *L'USR comunica l'esito positivo dell'istruttoria al Commissario Straordinario, il quale provvede con decreto, verificato l'interesse pubblico*";

Viste le Ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36",* e l'Ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, recante *"Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR*";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Visto l'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 104PNC dell'11 settembre 2024, il quale recita che "il Responsabile dell'intervento presenta una motivata istanza all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – USR competente per territorio e al Commissario Straordinario indicando: (a) intervento nel cui quadro economico sia stata rinvenuta l'economia; (b) quantificazione dell'economia; (c) diverso progetto per la realizzazione del quale si domanda l'utilizzo delle economie;"

Vista la richiesta da parte del Comune di Montefranco di utilizzo delle economie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 104 dell'11 settembre 2024, generate a valere sull'intervento CUP F97H21010140002 acquisita dalla Struttura Commissariale con il protocollo CGRTS-0050459-A-09/11/2026;

Vista la comunicazione dell'USR Umbria acquisita con protocollo CGRTS-0050113-A-06/11/2026, con la quale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 dell'Ordinanza PNC n. 104 dell'11 settembre 2024 propone al Commissario Straordinario di accogliere la richiesta da parte del Comune di Montefranco;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, allo scopo di consentire una celere e rapida attuazione degli interventi del Fondo complementare;

DECRETA

1. L'approvazione del riutilizzo delle economie maturate sull'intervento individuato dal CUP F97H21010140002 avente ad oggetto "*Via dello Stadio Via Racognano Via Leoni Sbarretti Via Armando Fioretti *Via dello Stadio* Rifacimento manto stradale delle vie interne al centro abitato*" della Linea di Intervento A4.5 – Strade comunali, per un importo pari a euro 41.341,92;
2. le economie di cui al comma 1, sono pertanto riallocate sull'intervento individuato dal CUP F97H21011040002 avente ad oggetto "*Intervento di Rigenerazione Urbana della Piazza E. Sbarretti e pista ciclabile/pedonale su Via S.P. Arronese/Strada Comunale della Villetta – Realizzazione di una area verde di immediata efficacia per il confort urbano annesso agli impianti sportivi*" della Linea di Intervento A3.1 – Rigenerazione Urbana, il cui importo finanziato con risorse a valere sul Piano Nazionale Complementare è pertanto aggiornato ad euro 1.841.341,92;
3. di pubblicare, il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Dirigente del Servizio Affari Generali,
Personale, Risorse e Contabilità
Il Direttore Generale
Fabrizio Bernardini

FABRIZIO
BERNARDINI
19.11.2026
09:43:08
GMT+01:00

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
19.11.2026
09:53:09
GMT+01:00